



*Comune di*

# **San Marcello Piteglio**

## **NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con DCC n° 3 del 16.01.2018



## ***Sommario***

<i>Art. 1.</i>	<i>Oggetto ed ambito d'applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2.</i>	<i>Principi e disposizioni generali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3.</i>	<i>Attività di acconciatura.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4.</i>	<i>Attività di estetica.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5.</i>	<i>Attività di tatuaggio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6.</i>	<i>Attività di piercing.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7.</i>	<i>Disposizioni comuni relative all'esercizio di attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8.</i>	<i>Requisiti fondamentali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9.</i>	<i>Luogo di svolgimento dell'attività.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10.</i>	<i>Avvio, sospensione volontaria, cessazione, ampliamento locali, subingresso, variazione legale rappresentante, variazione denominazione o ragione sociale o compagine societaria, trasferimento di sede, apertura una o più unità locali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11.</i>	<i>Responsabile tecnico.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12.</i>	<i>Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13.</i>	<i>Contrasto all'abusivismo.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14.</i>	<i>Sanzioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15.</i>	<i>Abrogazioni.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16.</i>	<i>Entrata in vigore.....</i>	<i>9</i>



### ***Art. 1. Oggetto ed ambito d'applicazione.***

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatura, comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 6 della legge 174/2005 e dalla Legge Regionale 3 giugno 2013, n. 29, "Norme in materia di attività di acconciatore" e per le attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, come definite dalla normativa vigente di rango superiore, ovvero Legge 1/1990 e Legge Regionale n. 28/2004 e il regolamento attuativo D.P.G.R.2 ottobre 2007, n.47- R modificato da DPRG 44-R-2008.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato.

### ***Art. 2. Principi e disposizioni generali***

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d'iniziativa economica; la tutela dei consumatori; il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa; la semplificazione documentale ed amministrativa.<sup>1</sup>
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. I requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, sono quelle contenute nel Regolamento di attuazione 2 ottobre 2007 n.47/r delle Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 28 e successive modifiche.

### ***Art. 3. Attività di acconciatura***

1. L'attività d'acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o

<sup>1</sup>

"Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto e d uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.117, comma 2, lettere e ed m, della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato" il legislatore ha ripetutamente inscritto disposizioni specificatamente finalizzate alla abrogazione delle indebite restrizioni non solo all'accesso ma anche all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. Ravvisa nella lettura sistematica del citato quadro normativo, la chiara volontà del legislatore a rendere libero l'orario di esercizio delle attività economiche tra le quali si annoverano le attività artigianali di servizi alla persona. Pertanto viste le disposizioni normative. DL04/07/2006 n.223 convertito in legge 4 agosto 2006 n.248; DL 31 gennaio 2007 n.7 convertito in legge 02/04/2007; DL 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122; DL 13 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n.148. Vista la legge n.111/2011 e n. 214/2011, con le quali si è data attuazione alla completa liberalizzazione degli orari delle attività. Legge 30 luglio 2010 n.122; DL 13 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n.148. Vista la legge n.111/2011 e n. 214/2011, con le quali si è data attuazione alla completa liberalizzazione degli orari delle attività.



sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Chiunque eserciti l'attività di acconciatura deve operare nel rispetto delle norme igienicosanitarie e di sicurezza previste e vigenti in materia.
3. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.
4. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 174/2005, non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge e in particolare alla figura della "poltrona/cabina" in affitto come definito nell'Avviso Comune del 3 Ottobre 2011 allegato al CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Casartigiani) e dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL CISL UIL), di cui all'*Allegato A*

#### **Art. 4. Attività di estetica**

1. L'attività d'estetica è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili.
2. Le imprese di estetica possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. Non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).
3. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di estetica possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge e in particolare alla figura della "poltrona/cabina" in affitto come definito nell'Avviso Comune del 3 Ottobre 2011 allegato al CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Casartigiani) e dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL CISL UIL), di cui all'*Allegato A*

#### **Art. 5. Attività di tatuaggio**

1. L'attività di tatuaggio è definita dalla normativa statale dalla Legge 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 28/2004 "*Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing*" e dal regolamento attuativo D.P.G.R.2 ottobre 2007, n.47-R modificato da DPRG 44-R-2008 regionale e dalle medesime disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento



e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività di tatuaggio è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
3. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di tatuaggio possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8.
4. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge e in particolare alla figura della "poltrona/cabina" come definito nell'Avviso Comune del 3 Ottobre 2011 allegato al CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Casartigiani) e dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL CISL UIL), di cui all'*Allegato A*.

#### ***Art. 6. Attività di piercing***

1. L'attività di piercing è definita dalla normativa regionale, Legge Regionale n. 28/2004 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing" e dal regolamento attuativo D.P.G.R.2 ottobre 2007, n.47-R modificato da DPRG 44-R-2008 regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili.
2. Nei locali in cui è esercitata l'attività di piercing è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
3. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di piercing possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge e in particolare alla figura della "poltrona/cabina" in affitto come definito nell'Avviso Comune del 3 Ottobre 2011 allegato al CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Casartigiani) e dalle Organizzazioni Sindacali (CGIL CISL UIL), di cui all'*Allegato A*.

#### ***Art. 7. Disposizioni comuni relative all'esercizio di attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing***

1. L'attività professionali disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società ovvero mediante la formula della "poltrona/cabina" in affitto come definita nel comma 4 dell'articolo 3 e nei commi 3 degli art. 4 - 5 - 6. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività, fatte in ogni caso salve le disposizioni previste dalle specifiche discipline di settore di rango superiore e dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie.



2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all' esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
3. Gli esercenti hanno l' obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell' attività:
  - a) l' orario di apertura e chiusura adottato dall' esercizio;
  - b) le tariffe delle prestazioni praticate;
  - c) il titolo abilitativo del Responsabile Tecnico;
  - d) la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) di cui all' art. 10 o il titolo autorizzatorio previsto dalla disciplina pregressa.

#### ***Art. 8. Requisiti fondamentali***

1. L' esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
  - a) il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
    - del titolare nell' impresa individuale;
    - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
    - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
    - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;
  - b) Il possesso da parte di chi svolge l' attività delle necessarie abilitazioni professionali, previste dalla legge 174/2005 e dalla Legge Regionale 3 giugno 2013, n. 29, “*Norme in materia di attività di acconciatore*” per l' attività di acconciatura e dalla Legge 1/1990 e dalla Legge Regionale n. 28/2004 “*Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing*” e dal regolamento attuativo D.P.G.R.2 ottobre 2007, n.47-R modificato da DPRG 44-R-2008 per le attività di estetica, di tatuaggio e di piercing. I percorsi formativi per le attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing sono predisposti nell' ambito della legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
  - c) locali aventi la richiesta destinazione d' uso artigianale, commerciale, di servizio o turistico ricettive.

#### ***Art. 9. Luogo di svolgimento dell' attività***

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di destinazione d' uso come specificato all' articolo 8 comma c.
2. Non è ammesso lo svolgimento di dette attività in forma ambulante o di posteggio.
3. Le imprese titolate all' esercizio dell' attività oggetto del presente Regolamento in sede fissa possono esercitare l' attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l' attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici o privati.



**Art. 10. Avvio, sospensione volontaria, cessazione, ampliamento locali, subingresso, variazione legale rappresentante, variazione denominazione o ragione sociale o compagine societaria, trasferimento di sede, apertura una o più unità locali**

1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l'ampliamento dei locali dell'attività, il subingresso, le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale dell'attività, le trasformazioni e le modifiche della compagine societaria, il trasferimento di sede e l'apertura di una o più unità locali oggetto del presente Regolamento sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*).
2. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalle leggi di settore di rango superiore e dai regolamenti comunali.
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (*Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della L.R. 40/2009*).
4. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere sospese per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.
5. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (*Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane*) le attività oggetto del presente Regolamento possono essere sospese per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.
6. Qualora le attività oggetto del presente Regolamento siano esercitate in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per:
  - a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
8. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 4 e 5 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi.
9. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale a condizione che durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

**Art. 11. Responsabile tecnico**

1. Per ogni sede dell'impresa dove vengono esercitate le attività oggetto del presente Regolamento deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.



2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico che può coincidere a condizione che gli orari di apertura degli esercizi di sua competenza siano compatibili con quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
6. La comunicazione del nominativo del responsabile tecnico al SUAP non è prevista in caso di impresa individuale senza soci, collaboratori o dipendenti, in quanto il responsabile tecnico coincide con il titolare stesso.

#### ***Art. 12. Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività***

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Qualora le attività oggetto del presente Regolamento siano svolte in assenza dei requisiti igienicosanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla presente legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.
3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

#### ***Art. 13. Contrasto all'abusivismo***

1. Le sanzioni di cui all'articolo successivo si applicano in maniera cumulativa in caso di attività svolta in maniera completamente abusiva, ovvero su coloro che svolgono servizi e trattamenti presso il proprio domicilio, residenza o in maniera itinerante, in assenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme di rango superiore.
2. Il Comune è competente anche per i controlli sui soggetti di cui al comma precedente informando degli eventuali ulteriori reati o violazioni gli Enti di controllo competenti.
3. A tutela delle imprese regolari e della salute degli utenti, il Comune di San Marcello Pistoiese si riserva di stipulare accordi, nelle forme e modalità consentite dalla Legge, con le Associazioni Artigiane di Categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, anche con il coinvolgimento delle Autorità competenti.

#### ***Art. 14. Sanzioni***

1. Le sanzioni sono quelle definite dalla normativa di rango superiore, e in particolare per l'attività di acconciatore quelle previste dall'art. 9 Legge Regionale 29/2013, per l'attività di estetiste, tatuatori e piercing dall'art. 12 della Legge 28/2004 (*Allegato B*).



***Art. 15. Abrogazioni***

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i regolamenti assunti dagli ex Comuni di San Marcello e Piteglio a seguito dell'unione decorrente dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017.
2. Con la medesima decorrenza sono abrogate le Ordinanze relative agli orari di apertura ed al calendario delle festività, essendo tale materia non più di competenza del Comune.

***Art. 16. Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di legge.